



COVID-19 AGGIORNAMENTI DEL 9 MARZO 2020

-Le misure di contenimento del contagio sono estese a tutta l'Italia-

Con l'art. 1 del DPCM approvato il 9 marzo 2020, le misure di cui all'art. 1 del DPCM dell'8 marzo 2020 (vedasi ns notiziario di ieri), sono estese all'intero territorio nazionale.

Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus, sono vietati gli spostamenti non necessari, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È inoltre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. La norma in questione non introduce un assoluto divieto di spostamento, ma una raccomandazione molto forte; non è vietato spostarsi in assoluto, ma d'altra parte il datore di lavoro deve tener conto dell'obiettivo della disposizione di evitare il diffondersi del virus.

Pertanto, in considerazione della responsabilità sociale dell'azienda, a tutela dei lavoratori e della società nel suo complesso, deve ritenersi che i datori di lavoro devono limitare al massimo la circolazione dei dipendenti, per esempio evitando trasferte e consentendo lo svolgimento dell'attività in modalità smart working.

Nel caso in cui la circolazione dei lavoratori sia inevitabile, il datore di lavoro deve certificare la necessità che giustifica lo spostamento.

Per agevolare le imprese funebri nelle attività quotidiane e consentire ai propri dipendenti di recarsi regolarmente al lavoro, si allega a questo notiziario di aggiornamento una bozza di dichiarazione da parte del datore di lavoro e autocertificazione da parte del lavoratore; entrambe dovranno essere tenute dal lavoratore durante lo spostamento, da esibire in caso di richiesta delle autorità.

Inoltre, al fine di evitare qualunque ritardo o complicazione in fase di controlli – evenienza possibile, attesa la straordinarietà delle misure e la molteplicità di forze pubbliche chiamate ad attuarle – si suggerisce di far circolare il personale in questione con documenti attestanti il vincolo di dipendenza, quali, oltre al badge aziendale laddove dotato di fotografia e nome identificativo, o di una busta paga recente.

Si allega altresì il testo completo del DPCM approvato il 9 marzo 2020, di cui al presente aggiornamento.



Su carta intestata aziendale

Per tutti gli usi consentiti dalla legge

_____, li ___ / ___ / 2020

A seguito del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 e 9 marzo 2020, e delle prescrizioni in esso contenute al fine del contenimento della diffusione del virus COVID-19, con la presente certifichiamo sotto la nostra responsabilità che il/la sig./sig.ra _____, nato/a a _____ il ___/___/_____, documento _____ n° _____ rilasciato da _____ il ___/___/_____, residente in _____, dipendente della Scrivente con la qualifica di _____, a partire dal giorno ___/___/_____ è improrogabilmente richiesto presso

a) la nostra sede/filiale di _____, sita in _____
ovvero

b) presso il nostro Cliente _____, sito in _____
per ivi svolgere la propria attività lavorativa nel rispetto del proprio orario di lavoro, ove la cui presenza, ed il conseguente spostamento per raggiungerla, risultano giustificati e necessitati da comprovate ragioni lavorative, che con la presente certifichiamo, così come espressamente previsto dall'art. 1, lett. a, DCPM 8 marzo 2020.

Con la presente certifichiamo infatti che per le concrete modalità di svolgimento e per il grado di responsabilità ad essa connesso, la prestazione lavorativa del nostro Dipendente, latore della presente, non può essere svolta da casa in regime di lavoro agile ovvero da remoto e deve essere svolta fisicamente nel luogo sopra indicato, ove sono situati i macchinari/programmi/sistemi operativi sui quali il nostro Dipendente è chiamato ad operare così come i Colleghi con cui deve necessariamente interagire.

La mancata presentazione del Collega, infatti, è tale da mettere in seria e non altrimenti risolvibile difficoltà la continuità operativa e di business della nostra azienda, con conseguenze negative sull'intera forza lavoro e sulla organizzazione del lavoro.

Ci riserviamo di modificare la presente, anche in seguito all'emissione di nuovi provvedimenti da parte delle competenti Autorità.

In fede

Firma del responsabile della Impresa Funebre

AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE

Il sottoscritto _____, nato il ___/___/_____ a _____, residente in _____, via _____, identificato a mezzo _____ nr. _____ utenza telefonica _____, consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (**art 495 c.p.**)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- Di essere in transito proveniente da _____ e diretto a _____ ;
- Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, nonché delle sanzioni previste in caso di inottemperanza come previsto dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6. (art. 650 e 452 del Codice Penale) salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
- Che il viaggio è determinato da:
 - comprovate esigenze lavorative;
 - situazioni di necessità;
 - motivi di salute;
 - rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A questo riguardo, dichiaro che _____

(LAVORO PRESSO..., STO RIENTRANDO AL MIO DOMICILIO SITO IN....., DEVO EFFETTUARE UNA VISITA MEDICA... ALTRI MOTIVI PARTICOLARI..ETC...)

Data e luogo

Firma del dichiarante



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure già previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonché i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

DECRETA:

ART. 1

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.

2. Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

3. La lettera d) dell'articolo 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:

“d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolte all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;”.

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'articolo 1 del presente decreto.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Roma, **09 MAR 2020**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Handwritten signature of Giuseppe Conte, the President of the Council of Ministers.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Handwritten signature of Roberto Speranza, the Minister of Health.